



RETIAMBIENTE

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO
QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER LA
FORNITURA DI SACCHI IN POLIETILENE PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI**

GARA N. 04/2024

CIG B138E276CA

DISCIPLINARE DI GARA

Responsabile Unico del Progetto (RUP)	Dott. Ing. Andrea Capperi
Criterio di aggiudicazione dell'appalto	Minor prezzo
Termine presentazione quesiti	14/05/2024 h 12:00
Termine di presentazione dell'offerta	23/05/2024 h 12:00
Data svolgimento prima seduta pubblica	29/05/2024 h 10:00

Sommario

ART. 1. PREMESSA	4
Art. 2 – PIATTAFORMA TELEMATICA	6
ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA	8
ART. 4– CHIARIMENTI	9
ART. 5 – COMUNICAZIONI	9
ART. 6 - OGGETTO DELL'APPALTO e QUANTITATIVI	10
ART. 7 –AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTI A BASE DI GARA	12
ART. 8 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO.....	16
ART. 9 – REVISIONE DEI PREZZI	17
ART. 10 - MODIFICHE DELL'ACCORDO QUADRO IN FASE DI ESECUZIONE	17
ART. 11– SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	18
ART. 12 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	20
ART. 13 – REQUISITI DI CARATTERE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE (A1 ed A2)	20
ART. 14 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (B, C e D) E MEZZI DI PROVA.....	22
ART. 15 – INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	23
ART. 16 – INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	24
ART. 17- AVVALIMENTO.....	25
ART.18– SUBAPPALTO.....	26
ART. 19– GARANZIA PROVVISORIA	26
ART. 20 – PAGAMENTO del CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC.....	28
ART.21 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	29
ART. 22 – SOCCORSO ISTRUTTORIO	31
ART. 23 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	32
ART. 24 – OFFERTA ECONOMICA.....	40
ART. 25 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	41
ART. 26 – SEGGIO DI GARA	42
ART. 27 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	42
ART. 28 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	43
ART. 29 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	43
ART. 30 – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	44
Art. 31 – AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO	44
Art. 32- STIPULAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO	47

ART. 33 – CONTRATTI ESECUTIVI	49
ART. 34 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	51
ART. 35– CODICE DI COMPORTAMENTO	52
ART. 36– ACCESSO AGLI ATTI.....	52
ART. 37–DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	52
ART. 38- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	53

DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1. PREMESSA

1. RETIAMBIENTE S.p.A. è la società in house providing a capitale interamente pubblico partecipata dai 100 Comuni dell'ATO Toscana Costa, con sede in Pisa, P.zza Vittorio Emanuele II n. 2, C.F. P.IVA 02031380500, sito internet www.retiambiente.it; PEC retiambiente@pec.it, (di seguito per brevità anche solo “Stazione Appaltante” o “Retiambiente”), quale affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel territorio dell'ambito ottimale ATO Toscana Costa a partire dal 01/01/2021 e fino al 31/12/ 2035, e svolgente il servizio attraverso nr. 9 (nove) Società Operative Locali (di seguito anche per brevità SOL) da essa controllate al 100%, incaricate di attuare la raccolta e gestione dei servizi afferenti all'igiene urbana nel territorio di competenza

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2024 RetiAmbiente S.p.A ha deciso di affidare – mediante Accordo Quadro (di seguito anche per semplicità AQ) con più operatori economici, ai sensi dell'art. 59 c. 4 lettera a) del D.Lgs.36/2023, la cui durata è pari a 24 mesi – la fornitura di sacchi in polietilene per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani le cui specifiche tecniche sono riportate nel Capitolato Tecnico.

La Stazione Appaltante ha optato per l'istituto dell'AQ con più operatori economici poichè, considerata la quantità elevata di fornitura di sacchi richiesta in 24 mesi, non sarebbe garantita la massima partecipazione alla presente procedura in quanto- per come è strutturato attualmente il mercato del settore – non vi un numero di operatori dotati di una produzione/commercializzazione tale da garantire, singolarmente, per intero le esigenze quantitative della Stazione Appaltante e, conseguentemente, i favorire il più ampio confronto concorrenziale. Disporre di più affidatari consente quindi da un lato di avere a disposizione un mercato che è in grado di fornire i quantitativi nelle tempistiche richieste, dall'altro garantire la massima partecipazione e, contestualmente, la continuità nell'erogazione del servizio pubblico di igiene urbana di cui l'appalto in oggetto è funzionale.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la Piattaforma Telematica accessibile all'indirizzo <https://acquisti.retiambiente.it>. Tramite detta Piattaforma si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 3 D.Lgs 36/2023, come meglio specificato al successivo art. 25.

2. La durata del procedimento è prevista pari a 6 mesi dalla pubblicazione del Bando

3. Il codice NUTS del luogo principale di prestazione dei servizi oggetto di gara è il seguente: ITI17. Il luogo di svolgimento della fornitura è il seguente: ITI17.

4. CIG: B138E276CA

5. Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs 36/2023, è il Dott. Ing. Andrea Capperi giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione del 03/11/2022.

Resta ferma la competenza delle SOL, in ordine alla necessità, di nominare il Responsabile Unico del Progetto e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, relativamente al singolo Contratto di Fornitura (denominato

Contratto Esecutivo) che verrà sottoscritto dalla SOL con ciascun aggiudicatario (v. art. 33).

Infatti, le SOL che effettuano acquisti facendo ricorso all'Accordo Quadro di cui alla presente procedura, nominano per ciascuno dei Contratti esecutivi un Responsabile del Progetto, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione del Contratto. Il Responsabile Unico del Progetto della SOL, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione del Contratto della SOL medesima, se nominato, assume specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura attuativo dell'Accordo Quadro i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni. Si rinvia allo Schema di Accordo Quadro per la disciplina di dettaglio di tali figure.

6. La presente procedura è indetta da Retiambiente S.p.A. quale Società Capogruppo che, in forza del combinato disposto dell'art. 4 del Regolamento Infragruppo e dell'art. 7 del Contratto tra Retiambiente e le Società da essa controllate, assume le funzioni di Stazione Appaltante in nome e per conto delle SOL da essa interamente controllate.

Le Società in favore delle quali è svolta la presente procedura sono le seguenti:

- ✓ AAMPS S.p.A. con sede legale in Livorno (LI);
- ✓ ASCIT S.p.A. con sede legale in Capannori (LU);
- ✓ ERSU S.p.A. con sede legale in Pietrasanta (LU);
- ✓ ESA S.p.A. con sede in Portoferraio (LI);
- ✓ GEOFOR S.p.A. con sede legale in Pontedera (PI);
- ✓ LUNIGIANA AMBIENTE Srl con sede legale in Mulazzo (MS)
- ✓ SEA Ambiente S.p.A. con sede legale in Viareggio (LU);
- ✓ REA S.p.A. con sede in Rosignano (LI).

7. Come già anticipato nelle premesse, Retiambiente S.p.A. è la società in house providing, a capitale interamente pubblico, partecipata da 100 (cento) Comuni delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, a cui l'Autorità d'Ambito ATO Toscana Costa ha affidato, con delibera dell'Assemblea n. 12 del 13/11/2020, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa", a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2035. La medesima Delibera cit. dell'A.T.O. Toscana Costa ha altresì stabilito, coerentemente con il Piano Industriale approvato, il conferimento in Retiambiente di ulteriori società, attualmente svolgenti in via transitoria e mediante deroghe temporali il servizio di igiene urbana, ossia:

- ✓ Asmiu s.p.a. con sede legale in Massa
- ✓ Cermec s.p.a con sede legale in Massa;
- ✓ Nausicaa s.p.a. con sede legale in Carrara
- ✓ Sistema Ambiente s.p.a. con sede legale in Lucca

Si significa inoltre che a partire dal 01/01/2024 è entrata a far parte del Gruppo Retiambiente S.p.A: anche la società GEA S.r.l. con sede legale in Castelnuovo di Garfagnana (LU) che svolge, per conto della Capogruppo, il servizio di igiene urbana nei territori della Garfagnana di propria competenza.

Pertanto si rende noto ai partecipanti, sin da adesso, che – nella logica di dare avvio al processo di uniformizzazione ed omogeneizzazione della fornitura di sacchi per la raccolta dei rifiuti urbani all'interno del Gruppo Retiambiente, con evidenti benefici in termini di ottimizzazione delle risorse, Retiambiente S.p.A., su apposita delega scritta da parte di una delle società citate nel presente comma, si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, durante i 24 mesi di vigenza dell'Accordo Quadro, l'estensione del medesimo ad una o più società sopra elencate.

Disgiuntamente, ogni singola Società del presente comma, potrà richiedere l'adesione/estensione contrattuale che avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni derivanti dalla presente procedura e tale estensione potrà essere effettuata fino ad una percentuale massima complessiva pari al 100% del valore dell'Accordo Quadro.

8 Per brevità e semplicità di lettura del testo, tutte le Società sopra elencate, indipendentemente dal fatto che siano o meno controllate da Retiambiente, verranno denominate nel presente documento come le "SOL".

Art. 2 – PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Disciplinare Telematico di cui all'All. E.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *Disciplinare Telematico* di cui all'All. E e nei *Manuali - Guide* disponibili nella Piattaforma Telematica nella sezione *Guide*, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

La Piattaforma è sempre accessibile.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Disciplinare telematico" e nei *Manuali - Guide* disponibili nella Piattaforma Telematica nella sezione *Guide*, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato

membro;

- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene attraverso la registrazione alla Piattaforma o, se previsto dalla Stazione Appaltante, mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite l'apertura di un Ticket, nella sezione Supporto alla voce "*Assistenza tecnica*".

I ticket consentono all'utente di verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della segnalazione fino alla definitiva soluzione.

Inoltre, nella Piattaforma sarà sempre possibile consultare i Manuali – Guide presenti nella sezione Guide, che forniscono le indicazioni necessarie per la registrazione e la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA

3.1 La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Il presente Disciplinare di gara;
- Schema di Accordo Quadro;
- Capitolato Tecnico;
- Allegato A) Domanda di partecipazione;
- Allegato B) Dichiarazione di avvalimento;
- Allegato C) Modello 231 MOD02_PG 107_Rev01 - Dichiarazione fornitori e consulenti;
- Allegato D) Modello Offerta Economica;
- Allegato E) Disciplinare telematico (istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa Piattaforma);
- Allegato F) "*Guida all'eDGUE Response*"
- Allegato G) Informativa relativa al trattamento dei dati personali;

- Codice Etico di Retiambiente S.p.A. scaricabile dal sito www.retiambiente.it.

3.2 Tutta la documentazione di gara è visionabile e scaricabile gratuitamente sulla Piattaforma Digitale <https://acquisti.retiambiente.it> alla voce Bandi di gara oppure collegandosi al sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://retiambiente.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti.html>

In ogni caso è escluso l’invio, da parte della Stazione Appaltante, della Documentazione per posta o con qualsiasi altro mezzo.

3.3 Al fine di agevolare la predisposizione delle offerte la Stazione Appaltante mette a disposizione un modello di Domanda di Partecipazione (vd. All. A), ed un modello di Offerta Economica (vd. All. D). Si precisa in ogni caso che il mancato utilizzo del modello indicato non costituisce causa di esclusione dalla presente procedura di gara, purché l’offerta formulata dal concorrente sia rispettosa di quanto stabilito dal presente Disciplinare e nei modelli.

ART. 4– CHIARIMENTI

4.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti entro e non oltre il 14/05/2024 ore 12:00 in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti per mezzo della funzionalità “*Invia quesito*”, presente nei “Dettagli” della procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

4.2 Non saranno esaminate le eventuali richieste pervenute con modalità diverse da quella sopra indicata o oltre il termine sopra indicato. Retiambiente, pertanto, si esonera sin da ora da qualsiasi responsabilità per eventuali mancati chiarimenti forniti.

Chiarimenti non sono ammessi chiarimenti telefonici; a tal fine si precisa sin da ora che non sarà fornita alcun tipo di informazione telefonica né da parte del Responsabile Unico del Progetto né da parte dell’Ufficio Gare di Retiambiente.

4.3 Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nei "Dettagli" della procedura nella sezione “*Chiarimenti*”. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

ART. 5 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 6 - OGGETTO DELL’APPALTO e QUANTITATIVI

6.1 La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento, mediante Accordo Quadro (AQ) con più operatori economici, secondo le modalità di cui al successivo art. 25, della fornitura di sacchi in polietilene per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Il dettaglio delle prestazioni è il seguente:

Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)
fornitura di sacchi in polietilene per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani	19640000-4	P

Con riferimento all’articolo 58, comma 2, del Codice, si precisa che l’appalto è costituito da un unico lotto. L’unicità del lotto garantisce una migliore esecuzione dell’appalto in quanto tutte le tipologie di sacchi richiesti sono della stessa macro-tipologia ossia “sacchi in polietilene per la raccolta dei rifiuti urbani” e l’unicità del lotto garantisce una migliore esecuzione dell’appalto posto che la fornitura richiesta e la gestione della relativa fornitura presentano evidenti caratteristiche di omogeneità. Le prestazioni sono, dunque, non frazionabili atteso che una diversa organizzazione delle stesse creerebbe inefficienze gestionali con conseguente aggravio di costi, maggiori trasporti e relativi impatti ambientali e tempi di fornitura che non sono compatibili con le esigenze di distribuzione alle utenze dei sacchi sul territorio servito. La Stazione Appaltante, pertanto, ritiene che l’opzione prescelta, se da un lato non comprime in alcun modo la concorrenza, dall’altro garantisce una migliore esecuzione dell’appalto sia in termini di riduzione dei trasporti nonché ottimizzazione ed efficienza

delle attività oggetto dello stesso, sia in termini di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale della fornitura.

Il codice CPV è il seguente: 19640000-0: Fornitura sacchi in polietilene per la raccolta dei rifiuti urbani

6.2 I quantitativi presunti per ogni tipologia di sacco, sono elencati nella seguente tabella. Si rimanda al Capitolato Tecnico per le specifiche tecniche di ciascuna tipologia indicata.

TIPO SACCHI	QUANTITATIVO PRESUNTO DI SACCHETTI richiesto durante la vigenza AQ	QUANTITATIVO PRESUNTO DI SACCHETTI TOTALE richiesto durante la vigenza AQ
SACCO TIPO 1	3.580.000	123.622.000
SACCO TIPO 2	2.000.000	
SACCO TIPO 3	700.000	
SACCO TIPO 4	620.000	
SACCO TIPO 5	14.800.000	
SACCO TIPO 6	200.000	
SACCO TIPO 7	7.400.000	
SACCO TIPO 8	240.000	
SACCO TIPO 9	6.698.000	
SACCO TIPO 10	400.000	
SACCO TIPO 11	23.684.000	
SACCO TIPO 12	3.915.000	
SACCO TIPO 13	740.000	
SACCO TIPO 14	3.500.000	
SACCO TIPO 15	33.400.000	
SACCO TIPO 16	4.000.000	
SACCO TIPO 17	12.300.000	
SACCO TIPO 18	4.165.000	
SACCO TIPO 19	460.000	
SACCO TIPO 20	820.000	

6.3 Si precisa che i quantitativi riportati sopra, sono stati determinati in via previsionale sulla base dei quantitativi di sacchi in polietilene richiesti degli anni pregressi dalle SOL in favore delle quali è svolta la presente procedura, nonché del fabbisogno e degli impegni futuri assunti dalle SOL stesse con le Amministrazioni Comunali per l'erogazione del servizio di igiene urbana

Tali quantitativi sono da intendersi pertanto meramente presuntivi ed indicativi del fabbisogno delle SOL che utilizzeranno, mediante Contratti Esecutivi, gli Accordi Quadro nell'arco temporale di 24 mesi. Tali fabbisogni

futuri, non sono pertanto da intendersi in alcun modo impegnativi e/o vincolanti, né per Retiambiente né per le SOL, nei confronti degli Aggiudicatari e non rappresentano il minimo contrattuale, potendo subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione al reale fabbisogno, dettato dalle specifiche esigenze di erogazione del servizio pubblico di igiene urbana sul territorio.

6.4 Con ciascuno aggiudicatario della presente procedura Retiambiente S.p.A. stipulerà, ai sensi dell'art. 59 c. 4 lett. a) del D.lgs. 36/2023, un Accordo Quadro con più operatori economici (conforme allo Schema di Accordo Quadro allegato al presente Disciplinare), avente durata di 24 mesi, a condizioni fissate e con i quali verranno regolamentati i Contratti Esecutivi che saranno sottoscritti durante la vigenza di ciascun Accordo Quadro, tra gli Aggiudicatari e le singole SOL ed aventi ad oggetto l'affidamento della fornitura di sacchi in polietilene

Con riferimento a ciascun Aggiudicatario si precisa sin da ora che:

- l'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione né per Retiambiente né per le SOL nei confronti degli Aggiudicatari, contenendo il medesimo, quale contratto normativo e regolamentare, le condizioni generali dei Contratti Esecutivi che verranno sottoscritti tra le singole SOL e l'Aggiudicatario;
- ciascuna SOL stipulerà con ciascun Aggiudicatario, nel corso della vigenza di 24 mesi dell'Accordo Quadro, uno o più Contratti Esecutivi (identificati ciascuno con un CIG Figlio) per un importo massimo complessivo indicato nella tabella di cui all'articolo 7.3.
- ciascun Contratto Esecutivo è impegnativo nei confronti dell'Aggiudicatario solo ed esclusivamente per la SOL che lo ha sottoscritto e nei limiti degli importi in esso indicati, fermo restando quanto previsto al successivo art.10.
- ciascun Contratto Esecutivo avrà ad oggetto la fornitura cui il contratto si riferisce nelle quantità e modalità ivi indicate e nei limiti di quanto previsto nell'AQ;
- a ciascun Contratto Esecutivo dovrà essere accompagnato, ove necessario, dal DUVRI riferiti ai rischi specifici da interferenza presenti nel luogo in cui verrà espletato l'appalto, con l'indicazione delle misure da eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché l'indicazione dei relativi costi.

Si rinvia integralmente allo Schema di Accordo Quadro allegato al presente Disciplinare per le condizioni, la regolamentazione e la disciplina di dettaglio dell'Accordo Quadro e del/i Contratto/i Esecutivo/i.

6.4 Si rinvia integralmente al Capitolato Tecnico per la disciplina di dettaglio della fornitura.

ART. 7 –AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTI A BASE DI GARA

7.1 L'importo complessivo stimato e presunto dell'Accordo Quadro, calcolato sui quantitativi stimati presunti indicati al precedente art. 6, è pari ad € 10.969.780,00 (euro diecimilioninovecentosessantanovemilasettecentoottanta/00) oltre IVA e/o imposte come di legge. Detto importo è altresì al netto degli oneri della sicurezza della ex comma 5 dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 saranno quantificati dalle singole SOL in sede di sottoscrizione del/i Contratto/i esecutivo.

7.2 Suddetto importo è stato così individuato:

Tipo Sacco	QUANTITATIVO presunto durante i 24 mesi di vigenza AQ (nr. sacchi)	Prezzo singolo sacco a base d'asta IVA e/o imposte come di legge ed oneri della sicurezza da interferenza ESCLUSI (€)	AMMONTARE PRESUNTO COMPLESSIVO AQ a base d'asta Iva e/o, imposte come di legge ed oneri della sicurezza da interferenza ESCLUSI per 24 mesi
Tipo 1	3.580.000	€ 0,055	€ 196.900,00
Tipo 2	2.000.000	€ 0,125	€ 250.000,00
Tipo 3	700.000	€ 0,185	€ 129.500,00
Tipo 4	620.000	€ 0,185	€ 114.700,00
Tipo 5	14.800.000	€ 0,045	€ 666.000,00
Tipo 6	200.000	€ 0,130	€ 26.000,00
Tipo 7	7.400.000	€ 0,055	€ 407.000,00
Tipo 8	240.000	€ 0,240	€ 57.600,00
Tipo 9	6.698.000	€ 0,065	€ 435.370,00
Tipo 10	400.000	€ 0,145	€ 58.000,00
Tipo 11	23.684.000	€ 0,065	€ 1.539.460,00
Tipo 12	3.915.000	€ 0,085	€ 332.775,00
Tipo 13	740.000	€ 0,155	€ 114.700,00
Tipo 14	3.500.000	€ 0,160	€ 560.000,00
Tipo 15	33.400.000	€ 0,080	€ 2.672.000,00
Tipo 16	4.000.000	€ 0,205	€ 820.000,00
Tipo 17	12.300.000	€ 0,125	€ 1.537.500,00
Tipo 18	4.165.000	€ 0,155	€ 645.575,00
Tipo 19	460.000	€ 0,180	€ 82.800,00
Tipo 20	820.000	€ 0,395	€ 323.900,00
			TOTALE € 10.969.780,00

7.3 Detto importo presunto è così ripartito, in via previsionale, tra le singole SOL:

SOL	Importo complessivo Iva e/o imposte come di legge ed oneri della sicurezza da interferenza ESCLUSI per SOL (per 24 mesi di durata dell'AQ)
AAMPS S.p.A.	231.674,02
ASCIT S.p.A,	974.240,15
ERSU S.p.A,	2.280.462,41
ESA S.p.A,	1.239.491,28
GEOFOR S.p.A.	4.062.004,4
LUNIGIANA AMBIENTE	894.348,38
REA S.p.A,	1.201.853,07
SEA Ambiente S.p.A,	85.706,29

Si precisa che l'importo totale nonché i quantitativi di sacchi riportati nelle tabelle di cui sopra sono state determinati sulla base dei quantitativi richiesti, da ciascuna SOL, negli anni pregressi nonché del fabbisogno e degli impegni futuri assunti dalle SOL con le Amministrazioni comunali per l'erogazione del servizio di igiene urbana sul territorio e, di conseguenza, sono da intendersi meramente presuntivi ed indicativi del fabbisogno delle SOL che utilizzeranno, mediante Contratti Esecutivi, l'Accordo Quadro nell'arco temporale di durata dell'Accordo medesimo Pertanto, l'importo totale e gli importi dei sottotipi di sacchi nonché i relativi quantitativi, calcolati su stime di presunti fabbisogni futuri, sono meramente presuntivi del fabbisogno delle SOL e non sono da intendersi in alcun modo impegnativi e/o vincolanti, né per Retiambiente e per le SOL, nei confronti degli Aggiudicatari e non rappresentano il minimo contrattuale, potendo subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione al reale fabbisogno, dettato dalle specifiche modalità di erogazione del servizio pubblico di igiene urbana sul territorio.

7.4 In caso di esercizio delle opzioni di proroga tecnica e quinto d'obbligo di cui al successivo art. 10, l'importo stimato dell'Accordo Quadro è di € 16.454.670,00 (euro sedicimilioniquattrocentocinquantaquattromilaseicentosestanta/00 euro) oltre IVA come di legge ed oltre oneri della sicurezza da interferenza ex comma 5 dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta. Si rinvia al successivo art. 8 per la disciplina di dettaglio delle opzioni di proroga tecnica e del quinto d'obbligo. Detto importo è stato così individuato:

Valore Accordo Quadro (AQ)	Valore Proroga Tecnica (art. 120 c. 11) max 6 mesi (Pt)	Quinto d'obbligo (AQ+P)*20%	TOTALE

€ 10.969.780,00	€ 2.742.445,00	€ 2.742.445,00	€ 16.454.670,00
-----------------	----------------	----------------	-----------------

In caso esercizio del quinto d'obbligo, della proroga (ex art. 120 c. 10) e della proroga tecnica (ex art. 120 c. 11) di cui al successivo art. 10, l'importo stimato dell'Accordo Quadro è di € 29.618.406,00 (euro ventinovemilioneisecentodiciottomilaquattrocentosei/00 euro) oltre IVA come di legge ed oltre oneri della sicurezza da interferenza ex comma 5 dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta. Si rinvia al successivo art. 10 per la disciplina di dettaglio della proroga e della proroga tecnica.

Detto importo è stato così individuato:

Valore Accordo Quadro (AQ)	Valore Proroga (art. 120 c. 10) 24 mesi (P)	Valore Proroga Tecnica (art. 120 c. 11) max 6 mesi (Pt)	AQ+R+P	Quinto d'obbligo (AQ+R+P)*20%	TOTALE
€ 10.969.780,00	€ 10.969.780,00	€ 2.742.445,00	€ 24.682.005,00	€ 4.936.401,00	€ 29.618.406,00

Nell'ipotesi in cui le Società elencate al precedente art. 1.7 attualmente svolgenti in via transitoria e mediante deroghe temporali il servizio di igiene urbana intendano avvalersi della clausola di estensione nei termini e modalità richiamati in detto articolo, il valore massimo complessivo dell'appalto è pari ad € 59.236.812,00 (euro cinquantanovemilioniduecentotrentaseimilaottocentododici/00 euro) oltre IVA come di legge ed oltre oneri della sicurezza da interferenza ex comma 5 dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta.

7.5 Gli **IMPORTI a BASE DI GARA** sui quali il concorrente deve presentare la sua offerta consistente in un **RIBASSO UNICO PERCENTUALE**, sono i seguenti:

Tipo Sacco	Prezzi unitari dei sacchi per ciascuna tipologia <u>quali IMPORTI A BASE DI GARA</u> Iva e/o imposte come di legge ed oneri della sicurezza da interferenza ESCLUSI
Sacco Tipo 1:	0,055
Sacco Tipo 2:	0,215
Sacco Tipo 3	0,125
Sacco Tipo 4	0,185
Sacco Tipo 5	0,185
Sacco Tipo 6	0,045
Sacco Tipo 7	0,055
Sacco Tipo 8	0,065
Sacco Tipo 9	0,255

Sacco Tipo 10	0,145
Sacco Tipo 11	0,065
Sacco Tipo 12	0,085
Sacco Tipo 13	0,155
Sacco Tipo 14	0,080
Sacco Tipo 15	0,300
Sacco Tipo 16	0,205
Sacco Tipo 17	0,125
Sacco Tipo 18	0,155
Sacco Tipo 19	0,180
Sacco Tipo 20	0,395

Gli importi a base di gara si intendono comprensivi del contributo POLIECO o contributi richiesti da altri Consorzi/Enti di categoria (se dovuti), con la sola eccezione dell'Iva a carico della Stazione Appaltante nonché al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole SOL in sede di Contratto Esecutivo, il quale dovrà essere accompagnato dal "DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.

Gli importi a base di gara sono stati calcolati considerando:

- (1) i prezzi di riferimento di mercato vigenti ed i prezzi attualmente sostenuti da ciascuna SOL;
- (2) tutti gli elementi e/o i materiali che costituiscono o comunque vanno ad incidere sul prezzo finale dei sacchi.

7.6 Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relative ai singoli Contratti esecutivi conclusi dall'Aggiudicatario con le singole SOL sarà calcolato moltiplicando il prezzo unitario di ciascun tipo di sacco ordinato (Iva ed oneri della sicurezza da interferenza esclusi), derivante dal ribasso offerto in sede di procedura, per i quantitativi di sacchi richiesti nel Contratto Esecutivo medesimo per la stessa tipologia di sacco.

ART. 8 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

8.1. La durata di ciascun Accordo Quadro che verrà sottoscritto, escluse eventuali opzioni di cui al successivo art. 10, sottoscritto tra Retiambiente S.p.A. ed il Fornitore aggiudicatario, è di mesi 24 (ventiquattro). Si rinvia integralmente all'art. 6 dello Schema di Accordo Quadro per la disciplina di dettaglio della durata

Per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine ultimo di utilizzazione del medesimo da parte di ciascuna singola SOL ed entro il quale ciascuna Sol potrà sottoscrivere il/i Contratto/i Esecutivo/i con l'Aggiudicatario, per l'approvvigionamento dei beni oggetto dell'Accordo Quadro stesso.

Durante detta vigenza, per ciascun Accordo Quadro, ogni Sol potrà pertanto sottoscrivere con ciascun Fornitore uno più Contratto/i Esecutivo/i avente ad oggetto la fornitura di sacchi oggetto di affidamento, per

un importo massimo complessivo indicato, per ciascuna SOL, nella tabella di cui all'art. 7.3. Scaduto il termine previsto nell'Accordo Quadro, le SOL non potranno sottoscrivere ulteriore/i Contratto/i Esecutivo/i.

8.2 Fermo restando quanto previsto al 8.1 che precede, Retiambiente rende noto sin da ora ai concorrenti che, la durata degli AQ che verranno sottoscritti si intenderà inferiore a quanto previsto al precedente comma allorché:

- a) Retiambiente S.p.A. per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;
- b) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di Retiambiente- che comportino variazioni ritenute essenziali all'AQ;
- c) sia esaurito l'importo massimo acquistabile, riportato nella tabella di cui al precedente art. 7.

In tali ipotesi, ciascun Accordo Quadro cessa ed è da intendersi risolto. Il Fornitore è comunque tenuto ad eseguire le forniture relative agli ordinativi già emessi dalle SOL, salva diversa comunicazione scritta da parte della SOL medesima o di Retiambiente che ne disponga la cessazione.

ART. 9 – REVISIONE DEI PREZZI

Si rinvia integralmente all'art. 9 dello Schema di Accordo Quadro per la disciplina di dettaglio delle condizioni per la revisione dei prezzi.

ART. 10 - MODIFICHE DELL'ACCORDO QUADRO IN FASE DI ESECUZIONE

10.1 Opzione di proroga: Si precisa sin da ora che ai sensi dell'art. 120 comma 10 D.Lgs 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di **prorogare l'Accordo Quadro per ulteriori 24 mesi**. In tal caso la proroga avverrà agli stessi patti e condizioni previste nell'Accordo Quadro originario, salvo quanto disposto all' art. 9 dell'AQ (clausola di revisione del prezzo). Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda esercitare tale facoltà ne dà comunicazione all'Appaltatore entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi antecedenti la scadenza dell'Accordo Quadro originario, tramite PEC. Ove invece la Stazione Appaltante non eserciti tale facoltà, il Fornitore non può vantare né pretendere alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso per la mancata proroga.

10.2 Opzione di proroga tecnica: Posto che le forniture oggetto della presente procedura sono funzionali all'esecuzione dei servizi di igiene urbana sul territorio e che gli stessi non possono essere interrotti, si precisa sin da ora che, **in relazione al singolo Contratto Esecutivo**, è data la facoltà, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11 D.Lgs 363/2023 , di prorogare il medesimo per il tempo strettamente necessario a Retiambiente di concludere la procedura di gara all'individuazione del nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula dell'Accordo Quadro. Qualora infatti, in prossimità della scadenza dell'Accordo Quadro e/o Contratto Esecutivo, la procedura di gara esperita da Retiambiente S.p.A. per l'individuazione dell'Operatore Economico con cui stipulare nuovo Accordo Quadro non si fosse ancora

compiuta o terminata, oppure qualora non fosse ancora stato sottoscritto il relativo Accordo Quadro, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario. La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire tramite PEC almeno 30 (trenta) giorni prima la scadenza del Contratto Esecutivo.

Resta inteso che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata da Retiambiente o comunque fino alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro con il nuovo aggiudicatario, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento delle prestazioni eseguite. Si stima che la proroga tecnica sia esercitabile fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.

10.3 Quinto d'obbligo: Si precisa che, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

10.4 Come già anticipato al precedente art. 8 comma 2 lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata di ciascun Accordo Quadro, anche eventualmente prorogato, l'importo relativo ai Contratti Esecutivi sottoscritti dalle SOL raggiunga il valore massimo indicato nell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Retiambiente considererà quest'ultimo come giunto a scadenza comunicandolo, tramite PEC, alle SOL e di conseguenza le SOL non potranno emettere ulteriori ordini di fornitura.

Qualora invece l'importo massimo dell'Accordo Quadro stipulato non si sia ancora esaurito al termine dei 24 mesi, Retiambiente si riserva l'opzione di estendere la durata dell'Accordo Quadro fino all'esaurimento dell'importo massimo previsto dell'Accordo e comunque, anche qualora l'importo non si fosse esaurito, fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.

10.5 Per quanto qui non espressamente previsto, si rimanda integralmente all'art. 8 dello Schema di Accordo Quadro per la disciplina di dettaglio della durata dell'Accordo e dei conseguenti Contratti esecutivi, e delle relative opzioni.

10.6 Si rinvia al precedente art. 7 per il valore complessivo dell'Accordo quadro in caso di esercizio delle opzioni di cui al presente articolo.

ART. 11– SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

11.1 Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano gli artt. 67 e 68 D.Lgs 36/2023 e s.m.i..

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri

consorziate sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre.

11.2 Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorzio esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

11.3 Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) D.Lgs n.36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) D.Lgs n.36/2023 ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 12 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

12.1 Si precisa sin da ora che poiché la scrivente Stazione Appaltante si avvale dell'inversione procedimentale di cui art. all'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; conseguentemente- la verifica dei requisiti di cui al presente articolo verrà effettuata, nei confronti dei primi tre concorrenti classificatisi in graduatoria non anomali e, in caso di scorrimento della graduatoria, nei confronti dei concorrenti al quale sarà aggiudicato l'appalto.

12.2 Ai fini della partecipazione alla presente procedura sono richiesti, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale e di ordine speciale di seguito elencati:

1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

A1: assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 D.Lgs;

A2: assenza affidamento incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter D.Lgs n. 165/2001

Si rinvia al successivo art. 13 per la disciplina di dettaglio.

2. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:

B: REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE;

C: REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA;

D: REQUISITO DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

Si rinvia al successivo art. 14 per la disciplina di dettaglio.

ART. 13 – REQUISITI DI CARATTERE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE (A1 ed A2)

13.1 I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

A.1) requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 D.Lgs n. 36/2023.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto A1 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto A1 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. "self cleaning") sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 D.Lgs 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 D.Lgs 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Il requisito di cui alla presente lett. A1) deve essere dichiarato nell'e-DGUE nella Parte III. Si rinvia all'art. 23.2.2 per la disciplina di dettaglio di compilazione dell'e-DGUE.

A2) Altre cause di esclusione: Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato **incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165** a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Il requisito di cui alla presente lett. A2) deve essere dichiarato nella Domanda di partecipazione al punto 7.

ART. 14 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (B, C e D) E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti speciali B (requisito/i di idoneità professionale), C (requisito/i di capacità economico-finanziaria) e D (requisito/i di capacità tecnico-professionale) di seguito elencati. La Stazione Sppaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: "FVOE").

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

B.1) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Tale requisito deve essere dichiarato nel DGUE. Si rinvia all'art. 23 punto 2) per la disciplina di dettaglio di compilazione del DGUE.

B.2) Iscrizione al consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (**Polieco**), costituito ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. n. 152/2006 e in regola con gli adempimenti ivi previsti, oppure ad uno degli altri sistemi alternativi di cui al comma 7 del citato articolo. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia è richiesta l'iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Tale requisito deve essere dichiarato nel DGUE. Si rinvia all'art. 23 punto 2.2 per la disciplina di dettaglio di compilazione del DGUE.

C) CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA:

FATTURATO GLOBALE: aver conseguito negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2023, 2022, 2021) ovvero approvati alla data di scadenza del termine di presentazione delle Offerte, **un fatturato globale pari ad almeno € 18.000.000,00 (euro diciottomilioni/00)**, Iva esclusa. Per i concorrenti che abbiano iniziato la propria attività nel triennio il calcolo è effettuato *pro rata temporis*.

Tale requisito deve essere dichiarato nel DGUE. Si rinvia all'art. 23 punto 2.2 per la disciplina di dettaglio di compilazione del DGUE.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

D) CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

D.1) Avere eseguito, con esito positivo, nell'ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del Bando almeno una o più forniture di sacchetti in polietilene per la raccolta dei rifiuti o forniture analoghe di importo minimo complessivo pari a € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) nei confronti di soggetti pubblici e/o privati. Per i concorrenti che abbiano iniziato la propria attività nel triennio il calcolo è effettuato *pro rata temporis*; Tale requisito deve essere dichiarato nel DGUE. Si rinvia all'art. 23 punto 2.2 per la disciplina di dettaglio di compilazione del DGUE.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

D.2) essere in possesso della certificazione di sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Tale requisito deve essere dichiarato nel DGUE. Si rinvia all'art. 23 punto 2.2 per la disciplina di dettaglio di compilazione del DGUE.

Ai fini della comprova di quanto dichiarato dai concorrenti la Stazione Appaltante provvederà alla verifica dell'autenticità del certificato presentato per il tramite del FVOE ovvero, in caso di indisponibilità del servizio messo a disposizione dall'ANAC per il tramite del portale telematico istituzionale di ACCREDIA ovvero attraverso il portale telematico dell'ente certificatore ovvero attraverso qualsiasi strumento atto a verificare quanto dichiarato dal concorrente. In caso di operatore straniero sarà onere di quest'ultimo indicare il portale telematico ove è possibile effettuare il controllo di validità del certificato ovvero fornire i riferimenti dell'ente certificatore presso cui è possibile effettuare il predetto controllo.

ART. 15 – INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

15.1 I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e), f), g) ed h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

15.2 Requisiti di idoneità professionale:

Il requisito di cui al punto B1 art. 14 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto B2 art. 14 deve essere posseduto dal componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire che esegue la prestazione.

- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

15.3 Requisito di capacità economico finanziaria C)

Il requisito di cui al punto C) art. 14 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

15.4 Requisiti di capacità tecnico-professionale D1) e D2)

Il requisito di cui al precedente punto D1) art. 14 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso

Il requisito di cui al precedente punto D2) art. 14 deve essere posseduto da ciascun componente facente parte del raggruppamento.

ART. 16 – INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

16.1 I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) D.Lgs 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

16.2 Requisiti di idoneità professionale:

I requisiti di cui al punto B1 e B2 art. 14 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutrici;

16.3 I requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 17- AVVALIMENTO

17.1 Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui alle lettere C) e D) art. 14.

17.2 Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

17.3 Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

17.4 Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale di cui alla lett. A) e i requisiti di idoneità professionali di cui alla lett. B) art.14 del presente Disciplinare.

17.5 L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'art. 13 (requisiti generali ed altre cause di esclusione) e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 14 (requisiti speciali) oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

17.6 Il concorrente allega alla domanda di partecipazione:

- il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti;
- la dichiarazione resa e sottoscritta dall'ausiliario, redatta secondo il modello di cui all'All. B).

17.7 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

17.8 Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto

dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART.18– SUBAPPALTO

18.1 Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

18.2 L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 19– GARANZIA PROVVISORIA

19.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art.106 D.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 219.395,60. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

19.2 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario Monte dei Paschi di Siena nr. 40102 avente codice IBAN IT 59 S 01030 14000 000004010350 intestato a Retiambiente e con specifica indicazione nella causale del versamento "garanzia provvisoria gara n. 04/2024 Cig B138E276CA

19.3 La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

19.4 Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

19.5 La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

19.6 La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:

- 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
- 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 90 (novanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Retiambiente S.p.A. si riserva di informare gli Enti di vigilanza in caso di mancato pagamento nei termini e modalità sopra indicati.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

19.7 Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

19.8 Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a. riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, UNI CEI EN 45000, UNI EN ISO 14001. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

19.9 In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Pertanto, l’importo della garanzia sarà pari a:

$$\text{Importo base} \times (1 - \% \text{ riduzione a o b}) \times (1 - \% \text{ riduzione c}) \times (1 - \% \text{ riduzioni d}).$$

19.20 Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella Domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel FVOE.

19.21 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 20 – PAGAMENTO del CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ANAC

20.1 I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 560,00 (euro cinquecentosessanta/00) , secondo le modalità di cui alla

delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

20.2 La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

ART.21 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

21.1 L'Offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma di e-procurement di Retiambiente <https://acquisti.retiambiente.it> di cui al precedente art.2. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

21.2 L'Offerta, e ove richiesto la documentazione, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

21.3 Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.lgs. 82/2005.

21.4 L'Offerta deve pervenire entro e non oltre il TERMINE PERENTORIO delle ore 12,00 del giorno 23/05/2024 pena l'irricevibilità dell'offerta. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al precedente art. 2.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB singolo file. I formati accettati per i documenti da caricare firmati digitalmente sono esclusivamente *.pdf, *.p7m e *.tsd, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema. E' possibile

caricare sul sistema anche una cartella in formato *.zip che dovrà essere firmata digitalmente. Per i file non firmati digitalmente sono ammessi tutti i formati.

21.5 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 2 e nel "Disciplinare telematico" e nei Manuali - Guide disponibili nella Piattaforma Telematica nella sezione Guide cui si invia per i dettagli, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'Offerta nella Piattaforma. L'Offerta è composta da:

1. "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**". Si rinvia al successivo art. 23 per la disciplina di dettaglio;
2. "**OFFERTA ECONOMICA**". Si rinvia al successivo art. 24 per la disciplina di dettaglio.

21.6 L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

21.7 Le dichiarazioni di cui agli Allegati A) ,B) ,C) e D) sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

21.8 Tutta la documentazione prodotta - ivi inclusa la documentazione amministrativa e l'Offerta economica - deve essere redatta in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

21.9 In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

21.10 L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

21.11 Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

ART. 22 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

22.1 Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

22.2 Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine - non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 10 (dieci) - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a 5 (cinque) giorni e superiore a 10 (dieci) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 23 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

23.1 L'operatore economico utilizza a Piattaforma lo Step "Documenti amministrativi" per compilare o allegare la seguente documentazione:

<u>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</u>		Rif. Disciplinare
1)	Domanda di partecipazione ed eventuale procura	art. 23.2.1
2)	<i>(solo in caso di concordato preventivo)</i> relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto	
3)	Documento attestante il pagamento del Bollo	
4)	DGUE / Response xml del DGUE	art. 23.2.2
5)	Eventuale documentazione in caso di avvalimento	art. 23.2.3
6)	Documentazione ulteriore per i soggetti associati	art. 23.2.4
7)	Dichiarazione Modello 231 MOD02_PG 107	art. 23.2.5
8)	Garanzia provvisoria ed eventuale documentazione che giustifica la sua riduzione	art. 23.2.6
9)	Ricevuta di avvenuto versamento del contributo a favore dell'ANAC	art. 23.2.7
10)	Eventuali ulteriori documenti	art. 23.2.9

Di seguito si dettagliano i documenti da presentare:

23.2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

23.2.1 La domanda di partecipazione è redatta secondo il Modello di cui all'Allegato A

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Tali consorzi indicano, altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- ✓ i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
 - ✓ di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta).
- Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che

dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- ✓ *(solo in caso di concordato preventivo)* gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché la dichiarazione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente deve altresì **allegare** la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto
- ✓ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- ✓ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante dal Codice etico, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla Stazione Appaltante e reperibili sul sito internet www.retiambiente.it alla voce "Amministrazione Trasparente" e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- ✓ per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- ✓ per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- ✓ di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'All. G. del presente Disciplinare di gara.
- ✓ ogni altra dichiarazione di cui al Modello Alleg. A) Domanda di partecipazione.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa **PROCURA**. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**IMPOSTA DI BOLLO**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della domanda di partecipazione e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

23.2.2 Documento di Gara Unico Europeo (cd. E-DGUE) – ESPD- European Single Procurement Document

Il concorrente deve produrre l'E-DGUE generando la " DGUE Response" in formato xml DGUE; si rinvia ,
Si rinvia all'Allegato [I] "Guida all'eDGUE Response per la disciplina di dettaglio.

La "Response xml" del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CADES (con estensione. p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 24.2.1 e deve essere presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti;
- in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento nelle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Informazioni relative ai criteri di gara

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4. Si precisa che, relativamente al comma 4, si intendono le dichiarazioni rese dagli amministratori del socio unico persona giuridica.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a € 35.000 (Euro *trentacinquemila/00*). A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- in merito al criterio di selezione di cui alla lettera **B1) dell'art. 14 – Iscrizione nel Registro delle Imprese** del presente Disciplinare di gara, compilando – nella casella pertinente - **Iscrizione in un registro commerciale**, specificando la sede della Camera di Commercio e il numero di iscrizione
- in merito al criterio di selezione di cui alla lettera **B2) dell'art. 14** del presente Disciplinare di gara, compilando – nella casella pertinente - **Iscrizione in un registro professionale pertinente** 2) l'iscrizione al Consorzio Polieco,
- in merito al criterio di selezione di cui alla **lettera C) dell'art. 14 – Capacità Economica Finanziaria** del presente Disciplinare di gara, compilando –nella casella pertinente - **Fatturato annuo generale**, specificando per ciascuna annualità richiesta dal suddetto articolo 14 lettera C) il fatturato globale/generale;
- in merito al criterio di selezione di cui alla **lettera D1) dell'art. 14 Capacità Tecnico Professionale** del presente Disciplinare di gara, compilando – nella casella pertinente - **Per gli appalti di forniture: consegna di forniture del tipo specificato**, specificando l'oggetto della fornitura, la data (gg/mm/aa) in cui la/le forniture sono state eseguite, l'oggetto della fornitura, il numero dei beni forniti ed i relativi importi, ed infine gli estremi identificativi (es denominazione, ragione sociale, CF, sede legale) del Committente pubblico o privato.

- in merito al criterio di selezione di cui alla **lettera D2) dell'art. 14 Capacità Tecnico Professionale** del presente Disciplinare di gara, compilando – nella casella pertinente - **Strutture Tecniche e Misure per assicurare la Qualità** il possesso della certificazione ISO 9001:2015 richiesto.

- In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della casella pertinente **Imprese Ausiliarie**

- In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della casella pertinente **Subappaltatori**

23.2.3 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE, secondo le modalità descritte al precedente punto 1) del presente paragrafo. 24.2.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega altresì:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

23.2.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

23.2.5 Dichiarazione modello 231

Il documento deve essere sottoscritto digitalmente da Soggetto Abilitato a rappresentare legalmente il concorrente, come da Allegato C, compilando le parti di competenza.

23.2.6 Garanzia Provvisoria

La garanzia provvisoria, comprensiva dell'impegno del fideiussore ex. art. 106 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., secondo le modalità di cui al successivo art. [●] del Disciplinare. **NOTA BENE: In caso di riduzione della cauzione per le ipotesi di cui al art. 93 comma 7 del Codice, copia conforme all'originale, resa ai sensi del DPR 445/2000, della/e certificazione/i che giustificano tale riduzione;**

23.2.7 Versamento Contributo ANAC

Documentazione attestante il **versamento del contributo a favore dell'ANAC**. Si rimanda all'art. 20 del Disciplinare

23.2.9) eventuale altra documentazione amministrativa

ART. 24 – OFFERTA ECONOMICA

24.1 L'operatore economico inserisce nella Piattaforma la documentazione economica nello STEP denominato "Offerta economica"

24.2 L' **Offerta Economica**", firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 1 dell'art. 24 deve contenere a pena di esclusione i seguenti elementi:

- l'indicazione del RIBASSO UNICO PERCENTUALE, in cifre ed in lettere, offerto dal concorrente e da intendersi applicato prezzi unitari a base d'asta per ciascuna tipologia di sacco richiesto ai sensi dell'art. 7.5;
- la dichiarazione che l'offerta è incondizionata;
- la dichiarazione che il concorrente è obbligato alla propria offerta per il periodo di 180 (centoottanta) giorni a far data dal termine previsto per la presentazione dell'offerta;

Si consiglia di utilizzare, l'apposito "Modello Offerta economica" (All. D) predisposto dalla Stazione Appaltante. Si precisa in ogni caso che il mancato utilizzo del modello indicato non costituisce causa di esclusione dalla presente procedura di gara, purché l'offerta formulata dal concorrente sia rispettosa di quanto richiesto dalla Stazione Appaltante nel Modello Offerto.

24.3 Si rammenta altresì che:

- ✓ ai fini della formulazione della graduatoria si terrà conto del ribasso unico percentuale offerto dal concorrente fino alla quarta cifra decimale troncata;
- ✓ in caso di discordanza tra il ribasso offerto indicato in lettere e quello indicato in cifre prevarrà quello più conveniente alla Stazione Appaltante;
- ✓ sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta;
- ✓ sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta;
- ✓ in sede di contrattualizzazione, sia dell'AQ che dei singoli Contratti Esecutivi, ai fini della determinazione del prezzo unitario della singola tipologia di sacchetto, derivante dal ribasso offerto, si terrà conto solo ed esclusivamente fino alla quarta cifra decimale troncata;
- ✓ i prezzi unitari dei singoli sacchi, derivanti dal ribasso unico percentuale di cui sopra, è da considerarsi invariabile per tutto il periodo contrattuale, fermo restando quanto previsto all'art. 9 sulla revisione del prezzo.

24.4 I prezzi unitari di ciascun singolo sacco e derivanti dal ribasso percentuale unico offerto si intendono al netto di IVA nonché degli oneri della sicurezza di natura interferenziale. Si precisa infine che detti prezzi, derivanti dal ribasso offerto, si intendono comprensivi del contributo POLIECO o contributi richiesti da altri Consorzi/Enti di categoria (se dovuti), con la sola eccezione dell'Iva a carico della Stazione Appaltante.

24.5 Si ricorda che l'Offerta Economica è sottoscritta ai sensi del D.Lgs n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di reti sti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'Offerta Economica è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto individuato al precedente art. 24.2.

ART. 25 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Accordo Quadro è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ex art.108 comma 3 del D.Lgs 36/2023. L'Accordo Quadro sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. a) D.Lgs 36/2023, ai primi 3 (tre) operatori economici che avranno offerto il RIBASSO UNICO PIÙ ALTO SUL LISTINO PREZZI POSTI BASE DI GARA di cui al precedente art. 7.5, suddividendo tra gli stessi il valore stimato dell'Accordo Quadro nel seguente modo:

posizione in graduatoria	% valore accordo Quadro affidato
1°	50%
2°	30%
3°	20%

Si rinvia al successivo art. 31 per la disciplina di dettaglio delle modalità di affidamento dei Contratti Esecutivi tra i primi 3 (tre) aggiudicatari.

ART. 26 – SEGGIO DI GARA

Le operazioni di gara sono svolte, ai sensi del comma 7 D.lgs 36/2023, da un Seggio di gara.

Il Seggio di Gara è nominato da Retiambiente S.p.A., dopo il termine di presentazione dell'Offerta ed composto da un numero dispari di membri, pari a 3 (tre). In capo ai componenti del Seggio non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 Codice. A tal fine viene richiesta apposita dichiarazione.

Il Seggio di gara è responsabile della verifica della documentazione amministrativa e della valutazione delle offerte economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio del Seggio di gara ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

ART. 27 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

27.1 La prima seduta ha luogo il giorno 29/05/2024 alle ore 10:00. Tale seduta è aggiornata, se necessario, ad altra ora o a giorni successivi nella data ed orario comunicata ai concorrenti tramite Piattaforma.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale gli operatori economici interessati potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Parimenti tutte le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante Piattaforma Digitale, almeno 48 (quarantotto) ore prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche;

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta, collegandosi al <https://acquisti.retiambiente.it> e cliccando sulla gara di interesse.

Trattandosi di seduta virtuale gli operatori economici non dovranno recarsi presso la sede della Stazione Appaltante.

27.2 La Stazione Appaltante con la presente gara ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale di cui all'art. 107 comma 3 D.Lgs 36/2023. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa dei primi 3 (tre) concorrenti in graduatoria risultati non anomali.

Pertanto, il Seggio di gara procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) presa d'atto delle offerte ricevute. Si precisa che la tempestività della ricezione delle offerte e la loro completezza (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) sono attestate

dalla presenza a Sistema delle offerte medesime. Le eventuali offerte intempestive non sono accettate dalla Piattaforma;

- b) sblocco delle offerte ricevute si rammenta che la verifica della documentazione amministrativa (nei confronti del solo aggiudicatario) avverrà successivamente a quella di valutazione delle offerte economiche;
- c) verifica del pagamento del contributo Anac;
- d) apertura delle offerte economiche;
- e) valutazione e graduatoria delle offerte economiche;

ART. 28 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

28.1 Il Seggio di gara, alla data indicata al paragrafo precedente procederà allo sblocco e all'apertura delle offerte economiche, rendendo visibili. Il ribasso unico offerto da ciascun concorrente.

Ai fini della formulazione della graduatoria il Seggio di gara terrà conto del ribasso unico percentuale offerto dal concorrente fino alla quarta cifra decimale troncata.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara procede alla stesura della graduatoria; laddove non vi siano offerte anomale, secondo i criteri individuati nel successivo art. 31, il Seggio di gara formula la proposta di aggiudicazione, condizionatamente alla verifica dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 31 in favore dei primi 3 (tre) concorrenti risultati primo, secondo e terzo nella graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 29 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Qualora il numero di offerte valide sia pari o superiore a 5, le offerte da sottoporre a verifica di congruità saranno considerate anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata mediante il Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice.

Resta inteso che RetiAmbiente S.p.A. si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base a qualsivoglia specifico elemento, appaia anormalmente bassa.

Qualora una o più offerte collocate in graduatoria in posizione utile all'aggiudicazione ai sensi del successivo art. 32 appaia/no anormalmente bassa/e., il RUP avvalendosi, del Seggio di gara ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, procedendo altresì alla verifica di cui al successivo art. 32.

Qualora tale/i offerta/e risulti/ino anomala/e anormalmente bassa/e, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici giorni) dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la Stazione Appaltante valuterà in ogni caso la congruità dell'offerta sulla base degli elementi in proprio possesso.

RetiAmbiente S.p.A. esclude, ai sensi degli artt. 70, comma 4, lett. d) e 110, comma 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara conferma o riformula la graduatoria.

ART. 30 – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Successivamente il Seggio di gara procede, in relazione ai 3 (tre) soggetti che hanno presentato la migliore offerta non anomala, all'accesso all'area del Piattaforma contenente la "Documentazione amministrativa" e a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare
- c) se del caso ad attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- d) proporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara. La Consip provvede alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni.

L'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di gara è comunicato entro cinque giorni dalla sua adozione.

RetiAmbiente S.p.A. si riserva, in qualsiasi momento, di procedere a controlli, a campione, nonché in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, al fine di verificare in capo a questi ultimi il possesso dei requisiti generali e speciali.

È fatta inoltre salva la possibilità di chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.;

Art. 31 – AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

31.1 Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice, l'aggiudicazione della presente procedura è stabilita in favore di più operatori economici con ciascuno dei quali verrà stipulato un Accordo Quadro.

Si rinvia alla premessa (art. 1) per le motivazioni che hanno indotto la Stazione Appaltante ad optare per l'affidamento a più fornitori.

Le modalità di affidamento dei Contratti Esecutivi tra gli aggiudicatari sono descritte al successivo art. 33 “Contratti Esecutivi”.

L’aggiudicazione è formulata in favore dei primi tre concorrenti classificati in graduatoria che hanno presentato le tre migliori offerte.

In particolare, il valore dell’Accordo Quadro è così suddiviso tra i 3 (tre) aggiudicatari:

Posizione in graduatoria	% valore Accordo Quadro affidato
1° classificato	50%
2° classificato	30%
3° classificato	20%

31.2 Qualora in graduatoria vi sia un numero di offerte valide inferiore a 3, il numero di aggiudicatari dell’Accordo quadro ed il corrispondente quantitativo dei sacchi è determinato, sulla base della seguente tabella di corrispondenza:

Posizione in graduatoria	% valore Accordo Quadro affidato
1° classificato	62%
2° classificato	38%

In presenza di un’unica offerta valida e, quindi, in caso di individuazione di un unico aggiudicatario, la Stazione Appaltante procederà comunque all’aggiudicazione ma, in coerenza con la scelta di ricorrere all’AQ con più operatori economici per le motivazioni indicate in premessa, la percentuale massima dell’Accordo Quadro affidato all’unico aggiudicatario è pari all’70%.

Posizione in graduatoria	% valore Accordo Quadro affidato
1° classificato	70%

Il tutto in coerenza con quanto indicato nel precedente art. 25 “Criterio di aggiudicazione”.

Si precisa che eventuali variazioni –per esclusioni (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: mancato superamento dell’eventuale verifica di anomalia; in caso esito negativo della verifica documentale e funzionale; esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali etc) o mancate conferme dell’offerta – che dovessero intervenire dopo che il Seggio di Gara ha stilato la graduatoria, non avranno effetto sul numero degli aggiudicatari indicate nelle tabelle precedenti, che resterà pertanto immutato, potendo, al più, determinarsi uno scorrimento della relativa graduatoria, con la conseguenza, in quest’ultimo caso, di far acquisire lo *status* di aggiudicatario ad un concorrente che ne era originariamente sprovvisto.

31.3 Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo Quadro, RetiAmbiente S.p.A. può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

RetiAmbiente S.p.A., qualora si verificano, anche a causa dell’eccessivo protrarsi della procedura di gara, sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto ovvero una nuova valutazione

dell'interesse pubblico originariamente posto a fondamento del provvedimento di indizione della procedura di gara, potrà procedere alla revoca della procedura di gara.

31.4 Le aggiudicazioni sono disposte all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria. In tal caso, si procede scorrendo la graduatoria e a svolgere le verifiche relative al possesso dei requisiti prescritti nei confronti del concorrente collocato in posizione utile per l'aggiudicazione; si procederà nelle medesime modalità nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche sopra indicate.

31.5 L'Accordo Quadro è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 120 giorni dall'aggiudicazione, in coerenza a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, lett. b) del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula dell'Accordo Quadro; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula dell'Accordo Quadro al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

All'atto della stipulazione dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) dell'importo dell'Accordo e secondo le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

31.6 Resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice.

31.7 La stipula dell'Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34-bis, comma 7, 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011.

31.8 Se del caso, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Deposita inoltre, nel termine stabilito dal successivo art.33, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice. Resta inteso che in tali casi l'affidatario, in ragione della natura di tali contratti, assume, in ogni caso, la direzione giuridica della prestazione ed è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante.

Conseguentemente, ai fini della loro ammissibilità, tali contratti:

- dovranno riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del Bando. A tal fine dovranno essere stipulati con modalità che consentano alla Stazione Appaltante l'individuazione - inequivocabile - di tale data;

- dovranno avere ad oggetto prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie da svolgersi in favore dell'affidatario (e non della Stazione Appaltante).

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

31.9 L'Accordo Quadro è stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

31.10 Sono a carico dell'aggiudicatario le eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro. Si precisa che il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula dell'Accordo Quadro sarà determinato sulla base di quanto previsto dall'Allegato n. I.4 del Codice.

Art. 32- STIPULAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

32.1 Con la comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. b), del Codice, Retiambiente darà avvio al procedimento per la sottoscrizione Accordo Quadro.

Retiambiente richiederà agli Aggiudicatari, mediante comunicazione scritta, di fornire, nei termini indicati, i documenti di seguito elencati:

- entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta
 - 1) Estremi identificativi del sottoscrittore (nome, cognome, CF, data di nascita) e fotocopia documento identificativo in corso di validità;
 - 2) Copia conforme all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, del documento giustificativo attributivo dei poteri del sottoscrittore di stipulare l'Accordo Quadro con Retiambiente S.p.A.;
 - 1) nominativo, CF e residenza di tutti i soggetti art 94 comma 3 e dei loro familiari conviventi maggiorenni ai fini dei controlli di cui al combinato disposto del comma 2 art. 94 Dlgs 36/2023 e del D.lgs. 159/2011, utilizzando il Modello "*Facsimile Dichiarazione familiari conviventi*" che sarà predisposto e fornito all'Aggiudicatario da Retiambiente S.p.A. Si ricorda che la Dichiarazione dei familiari conviventi deve essere resa dai soggetti indicati all'art. 85 D.lgs. 159/2011 dell'aggiudicatario e dell'eventuale ausiliaria;
 - 2) Nominativo del Referente di cui all'art. 13 dello Schema di Accordo quadro con indirizzo di posta elettronica e numero di telefono mobile ove è rintracciabile;
 - 3) In adempimento alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2011, gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto pubblico nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - 4) Elezione di domicilio contrattuale, con indicato l'indirizzo postale e la PEC cui dovranno essere inviate tutte le comunicazioni di cui all'Accordo Quadro;
 - 5) Copia degli eventuali contratti continuativi di cooperazione; qualora i contratti siano redatti in lingua diversa dall'italiano quest'ultimo dovrà essere corredato da traduzione giurata.

Si precisa che nel caso in cui l'Aggiudicatario sia un RTI o un Consorzio:

- la documentazione di cui al precedente punto 3) (Dichiarazione familiari conviventi”) deve essere presentata da:
 - ✓ in caso di RTI o Consorzi Ordinari da tutte le imprese facenti parte dell’RTI o Consorzio;
 - ✓ in caso di Consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. dal Consorzio stesso e dalle Consorziare esecutrici.
- la documentazione di cui all’elenco punto 5) (estremi conto corrente) deve essere presentata:
 - ✓ in caso di RTI o di Consorzi ordinari, da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio nel caso in cui non vi sia mandato all’incasso in capo alla mandataria/capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto (mandataria/capogruppo/consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;
 - ✓ in caso di Consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, dal Consorzio stesso.
- entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta:
 - 1) Garanzia definitiva di cui al precedente art. 31.5 ed allo Schema di AQ cui si rinvia integralmente;
 - 2) [*solo in caso di RTI o Consorzi costituendo*] originale o copia conforme all’originale, resa ai sensi del DPR 445/2000, del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione delle forniture che ciascuna impresa svolgerà ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio, con l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate.

Retiambiente, ricevuta la documentazione sopra elencata, procederà alla verifica della completezza ed alla regolarità della medesima.

Si precisa che nel caso in cui l’Aggiudicatario sia un RTI o un Consorzio, la documentazione deve essere presentata nel rispetto delle seguenti modalità:

- ✓ il Facsimile Dichiarazione familiari conviventi e il Facsimile dichiarazione DPCM n.187/1991 di cui ai precedenti punti dovranno essere presentati:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio;
 - in caso di Consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice dal Consorzio stesso e dalle eventuali Consorziare esecutrici.
- ✓ la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, contenente le altre informazioni precedentemente elencate, dovrà essere presentata:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio nel caso in cui non vi sia mandato all’incasso in capo alla mandataria / capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto (mandataria/capogruppo/ consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;
 - in caso di Consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lett.re b), c) e d), del Codice dal Consorzio;

- ✓ la garanzia definitiva e la copertura assicurativa dovranno essere presentate:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese;
 - in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice dal Consorzio stesso;
- ✓ dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione:
 - in caso di RTI, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno espresso di questi a realizzarli nonché, l'impegno al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese raggruppate;
 - in caso di Consorzio ordinario, copia dell'atto costitutivo, con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno espresso di questi a realizzarli nonché, con l'impegno al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese consorziate.

ART. 33 – CONTRATTI ESECUTIVI

33.1 L'affidamento della fornitura avviene all'esito dello svolgimento di due fasi procedurali:

- la **prima fase (STEP 1)** che si conclude con l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e la sua stipula a cura di Retiambiente con i tre aggiudicatari (o numero inferiore nei casi di cui all'art. 31.2) ;
- la **seconda fase (STEP 2)** che si caratterizza per l'affidamento di ciascun singolo appalto specifico mediante la sottoscrizione di un Contratto Esecutivo tra ciascun Aggiudicatario e la SOL nel rispetto degli importi massimi previsti dall'art. 7.3.

Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso, le SOL potranno affidare, uno o più appalti specifici – mediante la sottoscrizione di uno o più Contratti Esecutivi – alle medesime condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) stabilite con ciascun aggiudicatario, senza un nuovo confronto competitivo, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice. Ciascuna SOL, pertanto, potrà sottoscrivere con ciascun aggiudicatario della presente procedura, uno o più Contratti Esecutivi di acquisto di sacchi in polietilene, il cui contenuto deve essere conforme a quanto stabilito nella documentazione di gara, in relazione ai rispettivi fabbisogni e nelle quantità di cui ciascuna SOL avrà necessità, nel corso dei 24 mesi di durata dell'AQ e comunque fino al raggiungimento dell'importo massimo indicato nella tabella di cui al precedente art. 7.3.

Ciascun contratto esecutivo è impegnativo e vincolante solo ed esclusivamente per la SOL che lo ha sottoscritto

nei limiti degli importi massimi indicati e non è fonte di obbligazione per Retiambiente S.p.A. in quanto questa svolge, come già anticipato al precedente art. 1, mere funzioni di Stazione Appaltante nei confronti delle SOL.

33.2 Ciascuna SOL affiderà i Contratti Esecutivi (II fase) ai tre aggiudicatari -secondo i criteri oggettivi di cui al successivo comma - entro il limite complessivo degli importi massimi così calcolati:

Con 3 Aggiudicatari	% valore AQ affidato	Importo complessivo massimo della sommatoria dei Contratti Esecutivi per singola SOL Art. 7.3
1° Aggiudicatario –	50%	(50% * Importo Complessivo SOL Art. 7.3) - sconto derivante da ribasso offerto da 1° Aggiudicatario
2° Aggiudicatario -	30%	(30% * Importo Complessivo SOL Art. 7.3) - sconto derivante da ribasso offerto da 2° Aggiudicatario
3° Aggiudicatario-	20%	(20% * Importo Complessivo SOL Art. 7.3) - sconto derivante da ribasso offerto da 3° Aggiudicatario

In caso di meno di tre partecipanti, l'importo complessivo massimo per singola SOL verrà rimodulato in base alle percentuali di cui all'art. 31.2.

33.3 Le condizioni oggettive per determinare quale aggiudicatario dell'Accordo Quadro eseguirà la fornitura di sacchetti sono i seguenti:

criterio 1: criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria di merito. Ciascuna SOL si rivolgerà quindi partendo dal primo in graduatoria chiedendogli di eseguire la fornitura, indicando tipologia e numero di sacchetti.

criterio 2: in deroga al criterio 1, qualora il primo in graduatoria, per motivi tecnici e/o di produzione non sia in grado di soddisfare per intero o in parte il quantitativo richiesto nelle tempistiche di cui all'AQ, la SOL scorrerà la graduatoria chiedendo al secondo aggiudicatario, a discrezione della Sol medesima secondo le proprie esigenze interne e/o logistiche e/o di organizzazione, o l'intero quantitativo richiesto al primo in graduatoria (ipotesi A) o il quantitativo eccedente e non soddisfatto dal primo e così, con la stessa logica, scorrendo fino al terzo in graduatoria (ipotesi B).

Resta inteso che, in ogni caso, l'importo complessivo di tutti i Contratti Esecutivi sottoscritti dalle SOL a ciascun affidatario non possano eccedere i limiti di importo, fermo restando l'esercizio delle eventuali opzioni ex art. 120 Codice, di cui alla tabella 33.2.

Esempio

Con 3 Aggiudicatari	Nome Ditta
1° Aggiudicatario	Ditta α
2° Aggiudicatario	Ditta β
3° Aggiudicatario	Ditta γ

IPOTESI 1: La SOL necessità di 40.000 sacchetti e si rivolge alla Ditta α che, nel rispetto delle tempistiche di cui all'AQ, comunica di essere in grado di fornire 40.000 sacchetti e la SOL sottoscriverà quindi un Contratto Esecutivo di nr. 40.000 con la Ditta α .

IPOTESI 2: Qualora invece la Ditta α comunichi di non essere in grado di fornire tutti i 40.000 sacchetti o di essere in grado di fornirne solo nr. 15.000, la SOL potrà discrezionalmente scegliere se:

- rivolgersi alla Ditta β e, in caso di sua disponibilità a fronte all'impegno nel rispetto delle tempistiche, sottoscrivere con essa un Contratto Esecutivo per la fornitura di 40.000 sacchetti (ipotesi A);

oppure in alternativa

- sottoscrivere con la ditta α un Contratto Esecutivo per 15.000 sacchetti e rivolgersi alla Ditta β per la fornitura di 25.000 (40.000-15.000) sacchetti (ipotesi B)

e così scorrendo, secondo le condizioni oggettive/criteri di cui sopra, fino ad arrivare all'ultimo in graduatoria.

33.4 Per ciascun Contratto Esecutivo l'Aggiudicatario rilascerà una garanzia definitiva nella misura percentuale stabilita dalla Sol e comunque nei limiti percentuali di cui all'art. 117 comma 1.

ART. 34 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o

postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 35– CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, ciascun Aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice Etico di questa Stazione Appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della norma ISO 37001 approvati da RetiAmbiente S.p.A. (reperibili sul sito internet della Società sezione “Società trasparente”), nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 e nella Politica per la prevenzione della corruzione.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula delle polizze, ciascun Aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante www.retiambiente.it alla voce “Società Trasparente”.

ART. 36– ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale tramite il Sistema nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

Si rammenta che ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 5, del Codice, nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dai concorrenti ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui si è richiesto l'oscuramento sarà consentita decorso il termine di impugnazione previsto dal comma 4 dell'art. 36 del Codice.

Si rammenta, altresì, che RetiAmbiente si riserva di procedere alla segnalazione all'Anac ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice.

ART. 37–DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

37.1 Competente per le procedure di ricorso avverso gli atti relativi alla presente procedura è il Tribunale Amministrativo della Regione Toscana, Via Ricasoli 40 Firenze entro i termini previsti dalla vigente normativa.

37.2 Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 (tre) membri.

ART. 38- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


38.1 dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione

38.2 Si rinvia integralmente all’ Informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui all’Allegato [●] che forma parte integrante e sostanziale del presente documento.

Il presente Bando è pubblicato sulla GUUE, GURI e sul profilo internet della Società in data 12/04/2024.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Ing/ Andrea Capperi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Capperi', written over the printed name.